LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

Art. 24

Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

In relazione alla peculiarita' di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalita' di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunita' del parco. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro sulle aree protette
Estremi	Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Titolo	III — Aree naturali protette regionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-sulle-aree-protette/art-24-organizzazione-amministrativa-del-parco-naturale-regionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it